



Atto del Presidente n. **60**

del 13/05/2026

Classificazione: 07-09-03 2025/10

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETT. B), DELLA L.R. 24/2017, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, PER L'AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN RONCALCECI (RA), VIA DELL'ARROTINO N. 10 - RICHIEDENTE: CINQUE ERRE S.R.L.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*", ed in particolare:

- l'art. 19 comma 3 che dispone:

3. *La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:*

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

- l'articolo 53 che dispone:

1. *Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:*

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. *L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:*

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
(...)

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*”;

VISTA la deliberazione n. 3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 10 del 18/12/2025 recante "*Preso d'atto degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2, direttiva 2007/60/CE: riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni*";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 11 del 18/12/2025 recante "*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010. Disposizioni conseguenti alla Deliberazione CIP n. 10/2025 e adozione di misure temporanee di salvaguardia*";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 13 del 18/12/2025 recante "*Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.: adozione di un Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7)*";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della predetta Autorità di bacino n. 4 del 19/01/2026 recante "*art. 1 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d'atto delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni (2027-2033) del distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell'art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12, comma 2 del d. lgs. n. 49/2010*";

VISTA la nota del 15/12/2025 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 34858/2025 con la quale il Comune di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi;

VISTA la nota del 12/05/2026, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 13474/2026 con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso il verbale dell'ultima conferenza di servizi e i pareri pervenuti, demandando l'espressione del parere della Provincia di Ravenna in merito al procedimento in oggetto, per le competenze sopra richiamate.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante della strumentazione urbanistica comunale promossa ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all'approvazione del progetto di ampliamento di impianto di recupero rifiuti sito in Roncalceci (RA), via dell'Arrotino n. 10;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, come riportato al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Comune di Ravenna;

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTI

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 19/12/2025 ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento - Approvazione" e successiva rettifica;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 19/12/2025 ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2026-2028 ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;
- l'Atto del Presidente n. 157 del 30/12/2025 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2026-2028 – Esercizio 2026 – Approvazione" e successive variazioni;
- l'Atto del presidente n. 11 del 29/01/2026 ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 20262029- approvazione";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 622102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata e verifica di sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi proposti e degli strumenti attuativi di cui alla L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante della strumentazione urbanistica comunale promossa ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all'approvazione del progetto di ampliamento di impianto di recupero rifiuti sito in Roncalceci (RA), via dell'Arrotino n. 10;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, come riportato al punto c. del "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Comune di Ravenna;

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024.

ATTESTA CHE

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

LA PRESIDENTE
Valentina Palli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

**PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETT. B),
DELLA L.R. 24/2017, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI, PER L'AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI SITO IN RONCALCECI (RA), VIA DELL'ARROTINO N. 10 -
RICHIEDENTE: CINQUE ERRE S.R.L.**

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare:

-l'art. 19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

- a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;*
- b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;*
- c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.*

-l'articolo 53 che dispone:

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

- a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;*
- b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.*

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

- a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;*
- b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;*
- c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.*

(...)

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n.10 del 18/12/2025 recante "Presenza d'atto degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2, direttiva 2007/60/CE: riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n.11 del 18/12/2025 recante "Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010. Disposizioni conseguenti alla Deliberazione CIP n. 10/2025 e adozione di misure temporanee di salvaguardia";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 13 del 18/12/2025 recante "Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.: adozione di un Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7)";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della predetta Autorità di bacino n. 4 del 19/01/2026 recante "art. 1 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d'atto delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni (2027-2033) del distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell'art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12, comma 2 del d. lgs. n. 49/2010";

VISTA la nota del 15/12/2025 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 34858/2025 con la quale il Comune di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi;

VISTA la nota del 12/05/2026, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 13474/2026 con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso il verbale dell'ultima conferenza di servizi e i pareri pervenuti, demandando l'espressione del parere della Provincia di Ravenna in merito al procedimento in oggetto, per le competenze sopra richiamate.

PREMESSO:

il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 27 febbraio 2007;

il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009.

CONSTATATO:

CHE l'intervento in esame attiene l'ampliamento di un impianto di recupero rifiuti che svolge l'attività di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti/rottami metallici, ad opera del richiedente Cinque Erre s.r.l., sito in via dell'Arrotino n. 10, località Roncalceci del Comune di Ravenna.

L'impresa attualmente si occupa del servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento di rottami ferrosi e metallici, svolgendo attività principalmente riconducibili a opere di demolizione di strutture esistenti con taglio, demolizioni speciali e cesoiatura presso terzi a mezzo di attrezzature idonee.

L'area è localizzata in prossimità dell'abitato di Roncalceci, a sud-ovest dell'abitato di Ravenna, in una zona in cui sono presenti attività artigianali/industriali frammiste a tessuto agricolo.

L'esigenza di ampliamento nasce dalla necessità di incrementare la quantità annua trattabile, a fronte di un riassetto impiantistico e organizzativo che permetta di poter gestire anche rifiuti metallici di grandi dimensioni, per dare risposta alla crescita del fabbisogno locale.

Il procedimento unico, nell'ambito del quale l'azienda intende acquisire anche Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/2006, apporta le seguenti modifiche all'assetto esistente, rispetto a quanto precedentemente autorizzato:

- ampliamento del piazzale esterno in asfalto pari a 3.500 mq con la relativa estensione della rete fognaria esistente e previsione di idonei sistemi di laminazione;
- prolungamento della tettoia esistente lungo il fronte Sud per una superficie 1.044,92 mq al fine di aumentare la superficie coperta per la messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi e l'accumulo di materiale EoW;
- ampliamento dell'area esterna non coperta per la messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi di grandi dimensioni non gestibili all'interno delle aree coperte e relativo materiale EoW derivante dalla lavorazione di riduzione volumetrica mediante cesoiatura del materiale e saltuariamente ossitaglio;
- ridefinizione di alcune aree interne con adeguamento della planimetria autorizzata per una migliore gestione dell'impianto.

Attualmente l'area su cui insiste lo stabilimento esistente è classificata nel RUE come "Componente di zona SU8 Complessi, edifici e impianti per attività produttive, Industriale-artigianale (Art. VIII.6.12 c1)".

La variante alla strumentazione urbanistica comunale (RUE) in relazione al presente procedimento consiste in:

- Rimozione dall'area oggetto di ampliamento della Componente di zona SU10 - Complessi, edifici, impianti per attività terziarie e/o miste, deposito ed esposizione all'aperto (Art. VIII.6.18), con contestuale estensione alla stessa della Componente di zona SU8 Complessi, edifici e impianti per attività produttive, Industriale-artigianale (Art. VIII.6.12 c1)
- stralcio dal perimetro di intervento della componente "Spazio urbano, Modalità attuativa condizionata, Area ad attuazione diretta previo progetto unitario (PUAO – PUC)", di cui all'Art. III.1.2", al fine di consentire la realizzazione delle opere in modalità attuativa diretta pur in mancanza dei presupposti per la definizione del progetto unitario.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di VALSAT contiene una specifica sezione dedicata all'analisi delle possibili interferenze dell'intervento con aree o elementi di tutela individuati dalla pianificazione sovraordinata. L'istruttoria, tuttavia, non ha evidenziato interferenze con aree soggette a vincoli.

L'area di progetto è inoltre ricompresa tra le aree idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, normate dall'art 6.2 delle NTA del vigente PTCP, tra le quali rientra l'attività in esame, già in esercizio e con autorizzazione vigente.

Pertanto, preso atto di quanto sopra esposto, si ritiene l'intervento compatibile con le disposizioni del vigente PTCP della provincia di Ravenna

Con Deliberazione n. 13 del 18/12/2025 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po è stato adottato il «Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7)», il cui art. 4 stabilisce che *fino alla sua approvazione definitiva trovano applicazione le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI Po, le correlate direttive tecniche e i regolamenti e che nei Bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, ... continueranno a trovare applicazione le disposizioni delle Norme di Attuazione dei rispettivi PAI vigenti, qualora le stesse risultino più restrittive di quelle stabilite dal PAI Po.*

Con Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n. 10 e 11 del 18/12/2025 e con Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19/01/2026 è stata aggiornata la mappatura aree allagabili (o mappe della pericolosità e del rischio alluvioni), per il terzo ciclo di pianificazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA 2027 – 2033) del Distretto idrografico del fiume Po.

L'art.1 di suddetta deliberazione, al comma 2, dispone che *fino all'adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA trovano applicazione le disposizioni di cui ai PAI vigenti riguardanti il coordinamento*

fra il PGRA e i PAI medesimi e le conseguenti disposizioni emanate dalle Regioni per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico".

In virtù di quanto sopra riportato quindi, al momento attuale trovano ancora applicazione le disposizioni di cui alla Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni.

In relazione alle sopracitate Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 10, 11 e 13 del 18/12/2025 e del Decreto del Segretario Generale n. 4/2026 del 19/01/2026, si dà atto che gli interventi in oggetto ricadono nell'area limite tra fascia B e C del fiume Ronco, quindi assoggettati alle prescrizioni di Fascia C, mentre sono esterni alla fascia C del fiume Montone. Relativamente al PGRA, Il sito ricade nell'area classificata come P3-H Alluvioni frequenti-Elevata probabilità ad opera del Fiume Ronco ed esterno alle aree allagabili del fiume Montone.

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella integrazione alla relazione di Valsat, trasmessa dal Comune di Ravenna con nota di cui al PG 12395 del 30/04/2026, di cui si riporta di seguito un estratto:

...omissis...

Alla luce dell'inquadramento effettuato, si evidenzia che l'intervento in progetto risulta coerente con le disposizioni del Progetto di Variante al PAI Po adottato e con il regime di salvaguardia di cui alla Deliberazione CIP n. 11/2025 e al Decreto del Segretario Generale n. 4/2026.

In particolare, pur ricadendo l'area in ambito classificato a pericolosità idraulica elevata (P3) e in fascia C del fiume Ronco, l'intervento previsto non comporta aggravio delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico, né determina interferenze con i naturali processi di esondazione e deflusso delle piene.

Il progetto è stato sviluppato secondo il principio di invarianza idraulica, garantendo che le trasformazioni previste non determinino un incremento delle portate di deflusso rispetto allo stato attuale, anche mediante l'adozione di idonee soluzioni di laminazione e gestione delle acque meteoriche.

Con riferimento agli scenari di allagamento, dalle analisi idrauliche e dagli elaborati progettuali si rileva un tirante idrico di riferimento pari a circa 0,50 m, rispetto al quale le quote di progetto e le soluzioni adottate risultano verificate e compatibili, garantendo adeguate condizioni di sicurezza per le opere previste.

Le trasformazioni risultano pertanto compatibili con le finalità di tutela e gestione del rischio idraulico, in quanto non introducono elementi di incremento dell'esposizione o della vulnerabilità, né modificazioni tali da compromettere la funzionalità idraulica del territorio, risultando quindi conformi ai criteri e agli indirizzi di cui all'art. 7 del Decreto n. 4/2026.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Unità territoriale Ravenna.

L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con nota trasmessa dal Comune di Ravenna unitamente al verbale della prima seduta di conferenza di servizi, di cui al ns PG 3572/2026 del 06/02/2026, ha precisato di non doversi esprimere rispetto al procedimento in oggetto.

Si riportano di seguito i pareri degli enti sopracitati che si sono espressi nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi.

- AUSL, Parere prot. 89517/2026 del 24/04/2026

...omissis...

Parere urbanistico

...omissis...

Preso atto dell'esito favorevole delle verifiche di sostenibilità ambientale, formalizzato con l'approvazione dello studio preliminare nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Vista la relazione di Sostenibilità Ambientale (VALSAT allegata al procedimento in parola, in cui si sostiene la verifica e la coerenza del progetto agli strumenti di programmazione e pianificazione nonché a vincoli di tutela naturalistica, altresì che l'intervento stante il circoscritto areale di intervento ha effetti non rilevanti sull'ambiente.

Si esprime parere favorevole alla variante urbanistica, subordinatamente alle determinazioni di ARPAE relative all'impatto acustico verso i ricettori

- ARPAE – parere ambientale e parere acustico prot..0085382.U del 11/05/2026

...omissis...

alla luce di quanto sopra l'impatto è da ritenersi negativo per la presenza di un nuovo punto di scarico in corpo idrico superficiale ma tenuto conto dei sistemi di trattamento presentati si può ritenere l'impatto non significativo.

Terre e Rocce da Scavo (Suolo e Sottosuolo)

...omissis...

Tenuto conto che la movimentazione terra è limitata esclusivamente alla fase di cantiere (durata stimata di circa 10 giorni per lo scotico,) e la gestione prevista è quella del riutilizzo immediato o dello smaltimento come rifiuto si può considerare per la fase di cantiere, l'impatto negativo ma non significativo grazie ai tempi brevi e alle misure di prevenzione.

Campi elettromagnetici

...omissis...

le interferenze del progetto con la matrice ambientale "elettromagnetismo" sono ritenute non significative.

Acustica

...omissis...

verificato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione del DPCM 14/11/1997 per la Classificazione acustica presso i ricettori che vale come aggiornamento ai sensi dell'Art 9 e della L.R. n. 15/2001 e Art 12 NTA di Ravenna, si è in grado di esprimere parere favorevole alla documentazione presentata valutando l'impatto negativo ma non significativo.

Per quanto riguarda altri aspetti ambientali non esplicitamente trattati in questo parere di Valsat, si rimanda al parere espresso da questo Servizio per le matrici rifiuti, emissioni in atmosfera e scarichi all'interno del procedimento unico ex Art 208.

- Consorzio di Bonifica della Romagna – Parere prot.1547 del 16/01/2026

...omissis...

1. Inquadramento

-L'area oggetto di valutazione, distinta al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al Fg.241 Sez. RA/A mapp.200-321, risulta compresa all'interno del bacino idraulico afferente allo scolo consorziale Fossatello, con recapito naturale a mare tramite lo scolo Lama Inferiore.

Lo scolo Fossatello è classificato dal vigente Regolamento di Polizia Idraulica consorziale come canale di tipo "Principale", con fascia di rispetto stabilita in m 10 misurati dal ciglio canale in dx e sx idraulica, o confine della proprietà demaniale/consorziale, qualora più ampio.

-Il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, all'interno della cartografia "Perimetrazione Aree a rischio idrogeologico" ed in particolare alla TAV.240NO, individua la zona oggetto di intervento quale "Art.6 Area di potenziale allagamento", con tirante idrico fino a cm 50.

-Per quanto riguarda il Piano Gestione Rischio Alluvioni derivanti dal Reticolo Secondario di Pianura RSP, "Mappa di pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti", nonché della "Mappa del Rischio Potenziale", l'area in esame ricade in parte nello scenario di pericolosità P3-H (Alluvioni frequenti con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità) con rischio potenziale di tipo R3 (rischio elevato). Il tutto come riscontrabile nelle rispettive tavole cartografiche TAV.240NO.

....omissis...

3. Invarianza idraulica (Art.9 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po)

Nel caso in questione, essendo il sistema fognario di progetto scollegato dalla rete di raccolta delle acque a servizio dell'insediamento esistente, il dimensionamento dei volumi minimi d'invaso è stato correttamente calcolato prendendo in considerazione esclusivamente l'area recapitante allo scolo Fossatello, avente superficie pari a mq 4.308, costituita da: mq 3.500 nuovo piazzale in c.a., mq 808 porzione di piazzale esistente.

La porzione di stabilimento esistente, recapitante all'interno delle fognature comunali su via dell'Arrotino, essendo stata realizzata in data antecedente all'entrata in vigore della Direttiva Idraulica di Bacino, esula dall'assolvimento del principio di invarianza idraulica.

Sulla base di quanto stabilito dalla sopracitata Direttiva di Bacino l'intervento di ampliamento viene classificato come intervento di "Modesta impermeabilizzazione potenziale" ($0.1 < Ha < 1$).

Per tale classe d'intervento è sufficiente che il volume dei presidi di laminazione soddisfi i requisiti dimensionali stabiliti al Cap.7 della Direttiva di Bacino e che il diametro della condotta di scarico "strozzatura" non ecceda le dimensioni di mm 200.

La portata massima scaricabile dall'area d'intervento (ovvero il volume unitario accettabile dalla rete di bonifica consorziale), non dovrà superare il valore di 10 l/sec per ettaro di superficie complessivamente drenata, come previsto nel Cap. "Linee guida per la progettazione dei dispositivi di invarianza idraulica" di cui all'Allegato Tecnico al Regolamento consorziale.

Dall'analisi dell'elaborato "Relazione Idraulica" Rev.01 del 01-02-2024 e della Tav. n.01 "Planimetria Generale fognatura -Stato di Progetto" Rev.01 del 20-01-2024, il calcolo del volume minimo d'invaso, che nel caso specifico corrisponde a mc 35,42, risulta correttamente eseguito.

Il suddetto volume di laminazione verrà interamente recuperato con l'esecuzione di un bacino interrato avente capacità utile pari a mc 55, realizzato con preformati in cls del tipo scatolare di dimensioni interne pari a m 2,50 x 1,00 h e lunghezza di m 22,00

...omissis...

4. Compatibilità dell'intervento ai fini PAI/PGRA

...omissis...si prende atto dell'adozione di accorgimenti e procedure per la protezione da allagamenti derivanti da reticolo secondario di bonifica, con tirante idraulico atteso fino a cm 50.

5. Esigenze irrigue

Lo scolo Fossatello riveste funzione promiscua ovvero assolve sia allo scolo sia al vettoriamento di acque ad uso irriguo. Considerando che ad oggi le linee guida di cui all'art.4, comma 5 della L.R.4/2007 non sono ancora state definite, dovranno essere adottate le migliori tecnologie affinché l'intervento non modifichi la qualità delle acque presenti nella rete dei canali consorziali.

6. Conclusioni

Tutto ciò premesso, lo scrivente Consorzio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in merito alle soluzioni adottate in progetto ai fini dell'invarianza idraulica, nonché in merito ai requisiti di compatibilità idraulica ai sensi dell'art.4 della L.R. n.4/2007. Il tutto alle seguenti condizioni:

- a) Il manufatto di regolazione della portata (scarico S3) dovrà funzionare esclusivamente a gravità.
- b) L'innesto nel canale deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico al Regolamento Consorziale, ovvero munito di chiavica a sezione triangolare, posta internamente alla sponda del canale, nonché di un adeguato rivestimento in pietrame di caratteristiche non gelive, con dimensioni da valutare in fase di autorizzazione consorziale. Qualora sussista il rischio di allagamento per rigurgito l'immissione dovrà essere presidiata da idoneo sistema antiriflusso.
- c) Si prescrive l'installazione di un dispositivo di sezionamento (es saracinesca a volantino) da posizionare a monte dello scarico S3 nel canale consorziale, al fine di impedire il flusso in casi di emergenza (es. mancato o non corretto funzionamento dell'impianto di trattamento acque reflue, incendi, sversamenti accidentali ecc.). Il Piano di Gestione delle Emergenze dovrà tenere conto delle procedure per l'immediata interruzione dello scarico.
- d) Le acque da scaricare all'interno dello scolo Fossatello (canale con funzione promiscua) dovranno possedere le caratteristiche di accettabilità a norma di legge (D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, D.G.R. n.286/05, D.G.R. n.1860/06).
- e) La responsabilità circa l'idoneità dell'impianto di sollevamento e dell'efficienza dei sistemi di automazione e controllo dello stesso, resta in capo al proponente ed ai propri tecnici progettisti.
- f) In caso di modifiche ai parametri direttamente connessi agli aspetti idraulici, quali ad esempio la variazione del rapporto tra le superfici permeabili ed impermeabili, modifiche all'impianto di sollevamento ecc., sarà necessario provvedere all'aggiornamento del volume minimo di laminazione

ed a una nuova valutazione del sistema. Il tutto nel rispetto del requisito richiesto dal Consorzio di Bonifica di Q max scaricabile = 10 l/sec Ha.

..omissis...

- Consorzio di Bonifica della Romagna – Parere prot. 0011877 del 30/03/2026

...omissis...

richiamati integralmente i contenuti del precedente parere consorziale Prot.n.1547 del 16-01-2026;

....omissis..

*Tutto ciò premesso, lo scrivente Consorzio, per quanto di competenza, riconferma il proprio **parere favorevole** in merito alle soluzioni adottate in progetto ai fini dell'invarianza idraulica, nonché in merito ai requisiti di compatibilità idraulica ai sensi dell'art.4 della L.R. n.4/2007.*

*Il tutto alle seguenti **condizioni**:*

a) Le acque da scaricare all'interno dello scolo Fossatello (canale con funzione promiscua) dovranno possedere le caratteristiche di accettabilità a norma di legge (D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, D.G.R.n.286/05, D.G.R.n.1860/06).

b) La responsabilità circa l'idoneità dell'impianto di sollevamento e dell'efficienza dei sistemi di automazione e controllo dello stesso, resta in capo al proponente ed ai propri tecnici progettisti.

c) In caso di modifiche ai parametri direttamente connessi agli aspetti idraulici, quali ad esempio la variazione del rapporto tra le superfici permeabili ed impermeabili, modifiche all'impianto di sollevamento ecc., sarà necessario provvedere all'aggiornamento del volume minimo di laminazione ed a una nuova valutazione del sistema. Il tutto nel rispetto del requisito richiesto dal Consorzio di Bonifica di Q max scaricabile = 10 l/sec Ha.

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, prot. RA_UO2/0000684-P del 15/01/2026

...omissis...

-rilevato che le lavorazioni interesseranno profondità diversificate, fino a -1,90 m dall'attuale p.d.c.;

- tenuto conto che l'area oggetto di intervento ricade in Zona di tutela 3 ai sensi del RUE del Comune di Ravenna, ovvero in area a medio-bassa potenzialità archeologica;

-tenuto altresì conto che l'area oggetto di intervento risulta già interessata da precedenti lavorazioni e costruzioni;

-ritenuta, pertanto, poco probabile la possibilità del rinvenimento di elementi di interesse archeologico nel corso dei lavori a farsi;

- visto quanto prescritto dall'art. IV.1.13 commi 1 e 5 del RUE del Comune di Ravenna;

questa Soprintendenza autorizza la realizzazione dell'intervento così come previsto in progetto.

Resta inteso che qualora durante i lavori, a qualsiasi profondità di scavo, venissero rinvenuti livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione agli organi competenti, così come disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

...omissis...

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.53 c.9 della L.R.24/2017 *“Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8 i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi esprimono la propria posizione, tenendo conto delle osservazioni presentate e l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, dando specifica evidenza alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.”*

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione della variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione del progetto in esame, hanno espresso parere favorevole ferme restando le condizioni precedentemente riportate;

CHE il progetto è stato depositato per 60 giorni a decorrere dal 14/01/2026, e che durante tale periodo non sono pervenute osservazioni;

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante della strumentazione urbanistica comunale promossa ai sensi dell'art. 53 comma 1 punto b) della L.R. 24/2017, relativa all'approvazione del progetto di ampliamento di impianto di recupero rifiuti sito in Roncalceci (RA), via dell'Arrotino n. 10;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel “Constatato” della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, come riportato al punto c. del “Constatato” della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 10 dell'art.53 della L.R. 24/2017;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Comune di Ravenna;

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Geologo Giampiero Cheli*)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n 792/2026

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETT. B), DELLA L.R. 24/2017, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, PER L'AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN RONCALCECI (RA), VIA DELL'ARROTINO N. 10 - RICHIEDENTE: CINQUE ERRE S.R.L.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 13/05/2026

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)
